

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1928 del 01/04/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel Guelfo (BO), Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, richiesta dalla BANDINI CASAMENTI s.r.l. per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2005 del 31/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno uno APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel Guelfo (BO), Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, richiesta dalla BANDINI CASAMENTI s.r.l. per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po);

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-5779 del 06/11/2023, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 7707 del 10/11/2023 e con scadenza di validità in data 09/11/2038 alla BANDINI CASAMENTI s.r.l. (C.F. 00773990403 e P.IVA 00773990403), per area di gestione dell'attività recupero rifiuti non pericolosi svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - AACM};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castel Guelfo in data 31/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con ARPAE PG/2024/198564 del 4/11/2024 (**pratica Sinadoc 37031/2024**) dal procuratore della BANDINI CASAMENTI s.r.l. (C.F. 00773990403 / PIVA 00773990403), con sede legale in via Gramadora n. 19, c.a.p. 47122, Forlì (FC), per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso lo stabilimento sito in Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, Castel Guelfo (BO) in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - AACM};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per formalizzare il potenziamento dell'impianto che in sintesi prevede l'aumento del quantitativo di rifiuti non pericolosi conferibili attraverso operazioni R3 e R13, l'aumento del quantitativo di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe, l'aggiunta del Codice EER 191210, inserimento del punto di emissione in atmosfera E1, l'aggiornamento della documentazione inerente impatto acustico e scarichi idrici.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Normativa in materia di Rifiuti (artt. 215-216 del D.Lgs. n. 152/2006)

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV - Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l’art. 184-ter comma 3-septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW.
- D.Lgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121).
- Regolamenti europei n. 333/2011 "Rottami metallici", n. 1179/2012 "Rottami vetrosi" e n. 715/2013 "Rottami di rame". Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l’esercizio di tale funzione.
- D.Lgs. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- D.M. 05/02/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.M. 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate".
- Decreti Ministeriali (D.M.) n. 22/2013 "Combustibile Solido Secondario – CSS", n. 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto", n. 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona", n. 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso", n. 188/2020 "Carta e cartone" e n. 127/2024 "Costruzione e demolizione").
- La convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPA, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09/05/2016 la Città Metropolitana di Bologna esercita attraverso ARPAE, ed i successivi rinnovi della convenzione medesima.
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* e il D.P.C.M. 27/08/2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
- D.M. 350/1998 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.
- D.P.R. 151/2011 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.
- Legge 1 dicembre 2018 n. 132, relativamente alla predisposizione di un piano di emergenza nel rispetto di quanto previsto art. 26 bis *"I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna"*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare art. 8 *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/217268 del 2/12/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per le matrici emissioni, rifiuti ed impatto acustico;
- il SUAP con nota PG/2024/219884 del 4/12/2024 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/226022 del 13/12/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/28671 del 14/02/2025);
- Parere per la matrice scarichi idrici e parere urbanistico del Comune di Castel Guelfo (PG/2025/32409 del 19/02/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/40848 del 03/03/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/41043 del 04/03/2025).
- Parere per la matrice impatto acustico del Comune di Castel Guelfo (PG/2025/43067 del 06/03/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che ARPAE ha attivato la procedura di verifica antimafia nell'ambito della quale la società istante risulta iscritta dalla Prefettura di Forlì Cesena al n. 0017063 in data 05/03/2025 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 (WHITE LIST);

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 783,70 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00 (valore ridotto del 15% per le motivazioni sopra riportate).
- Allegato D - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00 (valore ridotto del 15% per le motivazioni sopra riportate).

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della BANDINI CASAMENTI s.r.l., per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della BANDINI CASAMENTI s.r.l. (C.F. 00773990403 e P.IVA 00773990403) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Castel Guelfo, Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
Rifiuti	Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti sottoposte a procedure semplificate (ex artt. 215-216 del D.Lgs.152/2006 – D.M. 5.2.1998).	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche”* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Castel Guelfo con richiamo alla documentazione acustica.
 - *“Allegato D - Comunicazione in materia di rifiuti”* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. AUA n. DET-AMB-2023-5779 del 06/11/2023 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Castel Guelfo di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Castel Guelfo ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel Guelfo e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, adottato previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della BANDINI CASAMENTI s.r.l. ubicato in Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura (affidente al depuratore comunale di Via Molino, Castel Guelfo) classificato dal Comune di Castel Guelfo (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche" costituito dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di recupero rifiuti non pericolosi e di acque di prima pioggia.

Le acque di prima pioggia originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate tramite vasche di accumulo / sedimentazione e vasche di disoleazione; le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate tramite vasca biologica.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine uno scarico (denominato S2) di acque meteoriche di dilavamento non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque con parere PG/2023/85375 del 25/09/2023, come confermato con parere PG/2025/28671 del 14/02/2025, così come richiamati nel parere favorevole comunale Prot. 1125 del 19/2/2025 (PG/2025/32409 del 19/02/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **A** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - Tavola "Scarichi Idrici" con aggiornamento della planimetria della linea prima pioggia, datata Agosto 2023 (agli atti di ARPAE con PG/2024/198564 del 4/11/2024).

Pratica Sinadoc n. 37031/2024

Documento redatto in data 28/03/2025



Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura relativo a modifica sostanziale di AUA presentata in data 31.10.2024 con prot. 7766 - Rif. Pratica SINADOC n. 37031/2024.

Richiedente: BANDINI CASAMENTI SRL

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata in data 31.10.2024 con prot. 7766

Matrici ambientali:

- Operazioni di recupero rifiuti non pericolosi

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ESPRIME

- Nulla osta relativo allo scarico in pubblica fognatura, escluso ogni altro recapito, visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da HERA SPA Direzione Acqua con Prot. 0013222/25 del 13/02/2025 acquisito agli atti dell'Ente in data 13/02/2025 con prot. 981 che si allega;

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Folli
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Settore Tecnico - SUAP
Via Gramsci 10
40023 Castel Guelfo (BO)
comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 13 febbraio 2025
Prot. n. 0013222/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 29/2024 Richiesta di parere Prot. 94452 del 05/11/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 7766/2024.

▪ Ragione sociale ditta	BANDINI CASAMENTI SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA POGGIO, 11 - CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Impianto di Recupero Rifiuti Non Pericolosi
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali: n. 3 pozzetti scolmatori, n.3 vasche di accumulo e sedimentazione dotate di valvola di non ritorno, n. 2 vasche di disoleazione (vasca 1 e vasca 2 confluiscono in un unico manufatto di trattamento di disoleazione mentre vasca 3 è asservita in autonomia da vasca di disoleazione) - Trattamento reflui civili: vasca biologica
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTEL GUELFO, VIA MOLINO 4 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

• Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto (uso domestico spogliatoi e servizi) e da pozzo (irrigazione, bagnatura cumuli carta e antincendio)

Vista l'Autorizzazione AUA n.DET-AMB-2023-5779 DEL 06/11/2023 rilasciata a nome della ditta medesima, relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto e richiamato il parere di HERA SpA Prot. 85375/23 del 25/09/2023 - Prot.Prat. n.56123/2023 - rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra per scarichi

acque di prima pioggia dilavamento piazzali;

Vista l'istanza di Modifica Sostanziale AUA presentata per richiesta di:

- 1) aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi conferibili della tipologia 1.1/3b Rifiuti di carta, cartone e cartoncino
- 2) aumento dei quantitativi stoccati nelle operazioni R13 della tipologia 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
- 3) introduzione della messa in riserva R13 della tipologia 5.8 - spezzoni di cavo di rame ricoperto - in zona definita all'interno del capannone, con lavorazione meccanica per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica e granulazione della frazione metallica - nuovo punto di emissione E1 -
- 4) aggiunta del codice EER 191210 della tipologia 14.1; rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata senza richiesta di variazioni del quantitativo di rifiuti recuperato in R13 già autorizzato;

Vista la documentazione allegata alla domanda, redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Matteo Gemma - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna - n.9388/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav Rev.01 - 2024 Progetto planimetria linea prima pioggia;
- Relazione tecnica Modifica AUA;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.107946/24 del 17/12/2024;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- l'aumento delle quantità annue di rifiuti non pericolosi conferiti non comporta nessuna variazione impiantistica ed il processo applicato resta il medesimo;
- la messa a riserva per tipologia 5.8 - spezzoni di cavo di rame ricoperto - e la relativa lavorazione meccanica verrà introdotta all'interno del capannone in area dedicata, ovvero non vi sono impatti sull'area esterna / gestione piazzali;
- viene confermato invariato il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) **Con il presente parere si recepisce l'elaborato grafico riveduto e contestualmente si aggiorna il medesimo allegato afferente al precedente Prot.n.85375/23 del 25/09/2023, rilasciato a nome della Ditta medesima e relativo all'insediamento produttivo di cui sopra, di cui diventa parte integrante e del quale si specifica restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute;**
- 2) Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato nera/bianca di Via Poggio le immissioni indicate in planimetria ai punti S1 e S2 rispettivamente:
 - S1 Acque di Prima Pioggia dilavamento piazzali, acque reflue domestiche (Rete nera)
 - S2 Acque meteoriche non contaminate e seconda pioggia (Rete bianca)
- 3) Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia deve rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:
 - a) limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
 - b) limite di portata massima istantanea di scarico pari a 0,5 litri/sec;Il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria: PC1 pozzetto campionamento - (Sono ulteriormente presenti n. 2 pozzetti di campionamento parziali - identificati in planimetria PP1/2, PP3 - per il controllo dei reflui in uscita dai singoli trattamenti di Prima Pioggia);
- 4) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;
- 5) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 6) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente

l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

Elaborato grafico Tav Rev.01 - 2024 Progetto planimetria linea prima pioggia

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Settore Tecnico - SUAP
Via Gramsci 10
40023 Castel Guelfo (BO)
comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 25 settembre 2023
Prot. n. 0085375/23

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 17/2023 Richiesta di parere Prot. 56123 del 15/06/2023;
- Rif. pratica SUAP Prot.4045/2023.

▪ Ragione sociale ditta	BANDINI CASAMENTI SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA POGGIO, 11 - CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Recupero Rifiuti Non Pericolosi - Riduzione Volumetrica di Carta e Cartone e Messa in Riserva Rifiuti - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	fognatura pubblica di tipo separato: nera/bianca
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali: n. 3 pozzetti scolmatori, n.3 vasche di accumulo e sedimentazione dotate di valvola di non ritorno, n. 2 vasche di disoleazione (vasca 1 e vasca 2 confluiscono in un unico manufatto di trattamento di disoleazione mentre vasca 3 è asservita in autonomia da vasca di disoleazione) - Trattamento reflui civili: vasca biologica
▪ Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. di Castel Guelfo , Via Molino, 4 Castel Guelfo di Bologna

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto e da pozzo

Vista la richiesta di AUA avviata per progetto di realizzazione nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Matteo Gemma – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.9388/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico Planimetria scarichi idrici - Tav. Aprile 2023;
- Relazione tecnica AUA;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.67942/23 del 22/07/2023 e Prot.n.72286/23 del 07/08/2023, comprensive di:

- Elaborato grafico Planimetria scarichi idrici - Tav. Agosto 2023;
- Relazione in risposta a integrazioni Hera Spa;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- L'intera area del complesso è di circa mq. 20.000 di cui mq.7950 risultano impermeabilizzati con asfalto bituminoso e costituiranno l'area di deposito e transito dell'attività;
- Il piazzale sarà dotato di n. 3 sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia così distribuiti: Piazzale Est (mq.1800) Vasca 1 accumulo pari a mc.10 – Piazzale Nord (mq. mq.1100) Vasca 2 accumulo pari a mc.6,3 – Piazzale Sud/Ovest (mq. 5050) Vasca 3 accumulo pari a mc. 30. Sono previsti in combinata n.2 sistemi di disoleazione: uno a servizio delle Vasche 1 e 2 ed uno a servizio della Vasca 3;

Verificato che:

- lo stato di progetto del nuovo insediamento non apporta variazioni per quanto riguarda la quota di superficie impermeabilizzata dei piazzali esistenti;
- non vengono modificati i punti di allaccio già presenti nell'area;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo di Via Poggio le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2 rispettivamente:
 - S1 acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue domestiche (rete fognaria di tipo nero);
 - S2 acque meteoriche non contaminate e seconda pioggia (rete fognaria di tipo bianco);
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia deve rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:
 - a) limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
 - b) limite di portata massima istantanea di scarico pari a 0,5 litri/sec;Il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria: PC1 pozzetto campionamento - (Sono ulteriormente presenti n. 2 pozzetti di campionamento parziali - identificati in planimetria PP1/2, PP3 – per il controllo dei reflui in uscita dai singoli trattamenti di Prima Pioggia);
- 5) Lo svuotamento delle vasche prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;
- 6) Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa– Direzione Acqua, indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):
 - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1 e dei pozzetti di campionamento parziali PP1, PP2, PP3;
- 7) Al personale incaricato di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo

campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

- 8) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 12) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 13) L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo..

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

Planimetria scarichi idrici Tav. Agosto 2023

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BANDINI E CASAMENTI SRL
comune di Castel Guelfo – via Poggio n. 11

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta dalla società BANDINI E CASAMENTI SRL nello stabilimento posto in comune di Castel Guelfo via Poggio n. 11 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società BANDINI E CASAMENTI SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SEPARATORE CAVI

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE DA IMPIANTO TERMICO CIVILE – 32 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. L'impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare dovrà essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte

dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e

protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i

valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a

dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo

di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA, in particolare "Planimetria" dei punti di emissione datata Ottobre 2024 agli atti di Arpae con PG/2024/226022 del 13/12/2024.

- - - - -

Pratica Sinadoc n. 37031/2024

Documento redatto in data 28/03/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della BANDINI CASAMENTI s.r.l. ubicato in Via Poggio n.11, c.a.p. 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del Giugno 2024 presentata dalla società BANDINI CASAMENTI s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel Guelfo, Via Poggio n.11, c.a.p. 40023.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura / Imola PG/2025/40848 del 03/03/2025;
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castel Guelfo con nota Prot. 1472 del 05/03/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel Guelfo, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura / Imola PG/2025/40848 del 03/03/2025, con nulla osta acustico Prot. 1472 del 05/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/43067 del 06/03/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data Giugno 2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società BANDINI CASAMENTI s.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/198564 del 4/11/2024 e successive integrazioni).

Pratica Sinadoc n. 37031/2024

Documento redatto in data 28/03/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI
**CASTEL
GUELFO**
DI BOLOGNA

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° *cfr segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta impatto acustico e parere favorevole urbanistico relativo a modifica sostanziale di AUA presentata in data 31.10.2024 con prot. 7766 – (Rif. Pratica SINADOC n. 37031/2024).

Richiedente: BANDINI CASAMENTI SRL

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata in data 31.10.2024 con prot. 7766

Matrici ambientali:

- Operazioni di recupero rifiuti non pericolosi

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta relativo all'impatto acustico, visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da ARPAE – Distretto Metropolitano - sede di Imola con Prot. 40848/2025 del 03/03/2025 acquisito agli atti dell'Ente in data 04/03/2025 con prot. 1415 che si allega;



- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Folli
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.



SINADOC 37031/2024

Al Comune di Castel Guelfo Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni

Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Dott. Alberto Folli

pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

E p.c. Alla AACM di Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. P.L.Bernardi

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: DPR n. 59/2013. Contributo per MS AUA DET-AMB-2023-5779 del 06/11/2023
Ditta BANDINI CASAMENTI SRL sita in Comune di Castel Guelfo (BO) in via
Poggio n.11.**

Parere per nulla osta acustico.

In riferimento alla pratica in oggetto relativa alla richiesta di MS di Autorizzazione Unica Ambientale pari oggetto, per la matrice emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi e richiesta di parere per impatto acustico; visto il Ns PG/2024/214142 del 26/11/24 di richiesta integrazioni e viste le integrazioni pervenute in data 13/12/2024 ns. PG/24/226022, con il presente si trasmette il parere di nulla osta acustico.

Con le integrazioni la ditta ha presentato i certificati, richiesti, di taratura della catena strumentale rilasciati in data 19/10/2022 dall'istituto L.C.E. Srl con sede in Comune di Opera (MI).

In merito alla richiesta di integrazioni di proporre un sistema di mitigazione per le eventuali immissioni sonore prodotte dalle lavorazioni della linea di trattamento rifiuti ove è presente un portone di accesso (lato ovest dell'edificio), considerando che tale portone potrebbe venire aperto anche accidentalmente da parte dei lavoratori, in quanto non sigillato, il TCA ha dichiarato che:

'la porta indicata fronte recettore verrà mantenuta permanentemente chiusa salvo fatto i casi previsti di necessità di emergenza o accesso dei mezzi di soccorso. Tale soluzione progettuale è rafforzata dal fatto che non se ne ha la necessità di utilizzo, visto che dal lato del capannone fronte via Fornace sono presenti tre ingressi carrabili che danno la possibilità di accesso ai locali per le operazioni di carico e scarico.'

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051396211 - **PEC** aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N. 0001415/2025 del 04/03/2025
Class. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: Federica Forti
Documento Principale



Alla luce di quanto chiarito dall'azienda, si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 60 dall'ottenimento dell'atto AUA nonchè dalla messa in esercizio di tutte le nuove sorgenti sonore, comprese anche quelle già esistenti, la Società dovrà effettuare un collaudo acustico post operam, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori assoluti di immissione sonora per la Classe di appartenenza e dei limiti differenziali presso i ricettori presenti. Le misure fonometriche da eseguire presso i ricettori dovranno considerare i locali adibiti alla residenza o gli spazi occupati da persone, esempio uffici, misurando il rumore residuo ed il rumore ambientale in prossimità gli stessi, solo qualora risultasse impossibile accedere all'interno dei locali. Se dall'analisi dei risultati del collaudo emergano criticità, l'attestazione circa il rispetto dei valori limite dovrà riportare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori nei limiti di legge.
- entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco Nazionale ENTECA, con relativi risultati (schede fonometriche) di detto collaudo.

Si fa presente che in fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico TCA Barbara Sotto Corona (n. Enteca 6379), al quale ci si potrà rivolgere in casi di chiarimenti, e dal Tecnico della Prevenzione Dr.ssa Ilaria Toffoli.

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola

dott.ssa Federica Forti
(Documento firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Ditta BANDINI-CASAMENTI S.r.l. sede legale via Gramadora, 19 - in Comune di Forlì (FC), impianto in sito in via Poggio, 11 – Comune Castel Guelfo (BO)

ALLEGATO D

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Attestazione iscrizione

Conferma l'iscrizione all'impresa Bandini-Casamenti S.R.L., **con sede legale in Comune di Forlì (FC), via Gramadora, 19** (C.F.e P.IVA 00773990403) e con impianto sito in **Comune Castel Guelfo (BO) via Poggio, 11**, al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ con il **numero 104605/2023**.

Classe di attività² - 2.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13**

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R3** (End of Waste), ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 rifiuti costituiti da carta e cartone.

2. Prescrizioni specifiche dell'attività gestionali:

- a) Bandini-Casamenti Srl dovrà aggiornare il piano di emergenza interno a seguito dell'incremento sostanziale delle quantità stoccate nel centro, detto piano dovrà essere inviato questa Agenzia e alla Prefettura di Bologna in ottemperanza all'art. 26 bis della legge 1 dicembre 2018 n° 132.

3. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti, coerentemente alla comunicazione presentata agli atti di ARPAE in data 04/11/2024 al PG/2024/198564, ulteriore integrazione PG/2024/226022 del 13/12/2024, e al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di messa in riserva (R13)** che possono essere svolte sono le seguenti³:

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

² Decreto n. 350 del 21 luglio 1998

³ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

			Quantità (t/a)	Quantità (istantanee)
OPERAZIONE E DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	52.219*	
TIPOLOGIA	1.1 1.1.3 lett b)	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi EER = 150101, 150105, 150106 e 200101		337
TIPOLOGIA	2.1 2.1.3 lett b)	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro EER = 150107, 160120, 170202		78
TIPOLOGIA	3.1 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER= 120101, 150104, 160117, 170405		1400
TIPOLOGIA	3.2; 3.2.3 lett c)	Sfidi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo EER= 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407		1100
TIPOLOGIA	5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi EER= 160214, 160216;		17
TIPOLOGIA	5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto EER 170401, 170411, 160118, 160122, 160216		10
TIPOLOGIA	6.1; 6.1.3	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici EER= 020104, 150102, 170203, 191204, 200139		225
TIPOLOGIA	6.2; 6.2.3	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche EER = 070213, 120105, 160119, 160216		225
TIPOLOGIA	7.1 7.1.3	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto EER = 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301		112
TIPOLOGIA	7.29;	rifiuti di lana di vetro e lana di roccia EER =170604.		10
TIPOLOGIA	8.4 8.4.3	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali EER = 040222		5,5
TIPOLOGIA	9.1; 9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno EER= 150103, 170201, 200138		270
TIPOLOGIA	10.2; 10.2.3	Pneumatici fuori uso EER= 160103		60
TIPOLOGIA	14.1;	rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta		30

		differenziata EER = 191212		
			Quantità (t/a)	Quantità (istantanee)
OPERAZIONE E DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	150*	
TIPOLOGIA	16.1, lett d)	rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali EER = [020304] [020704];		17

* vedi scheda tecnica allegata al PG/2024/198564 04/11/2024

b) Il quantitativo massimo di rifiuti inorganici complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di messa in riserva (R13)**, pari a **52.219 tonnellate/anno**, i quantitativi parziali istantanei sono quelli indicanti nella tabella sovrastante.

Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:

- tipologia 1.1: massimo 18.000 t/anno
- tipologia 5.6: massimo 20.000 t/anno
- tipologia 5.8: massimo 1000 t/anno
- tipologia 6.1: massimo 7.700 t/anno
- tipologia 6.2: massimo 3.500 t/anno
- tipologia 7.29: massimo 20 t/anno
- tipologia 8.4: massimo 1000 t/anno
- tipologia 10.2: massimo 7680 t/anno
- tipologia 14.1: massimo 7000 t/anno

c) Il quantitativo massimo di rifiuti organici complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di messa in riserva (R13)**, pari a **150 tonnellate/anno**, mentre le quantità in stoccaggio sono pari a **17 tonnellate** istantanee. Il deposito in R13 delle tipologie EER 020304, 020704 è limitato a **3 giorni** dall'annotazione in ingresso dei rifiuti sul registro di carico e scarico.

d) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed all'allegato 5 al medesimo decreto.

- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.
- g) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.6, dovranno essere conformi al D.Lgs. 49/2014 e, in particolare all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.
- h) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire per tipologie omogenee, in aree dedicate come indicate in planimetria, ogni area dovrà avere idonea cartellonistica per l'identificazione della tipologia di rifiuto stoccata e/o End Of Waste.

3. Gestione dei rifiuti costituiti da carta e cartone R3, per la produzione di carta e cartone recuperati, cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188

- a) I rifiuti di carta e cartone sono gestiti secondo le modalità indicate nella sottostante tabella riepilogativa:

		t/a	Tonn/istantanee
GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA CARTA E CARTONE (END OF WASTE) AI SENSI DEL D.M. 188/2020 DEL 22 SETTEMBRE 2020	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101-150105-150106-200101	36.000	160

- b) I rifiuti costituiti da carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi identificati dai CER 150101, 150105, 150106 e 200101, dovranno essere gestiti in conformità al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, ed al sistema di gestione della qualità

secondo la norma UNI EN ISO 9001, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188;

- c) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire per tipologie omogenee, in aree dedicate come indicate in planimetria, ogni area dovrà avere idonea cartellonistica per l'identificazione della tipologia di rifiuto stoccato. Dovrà essere predisposta idonea cartellonistica per le aree dedicate a End Of Waste di carta e cartone.

4. Prescrizioni generali di gestione:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- c) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- d) In base a quanto disciplinato dalla normativa che disciplina il Certificato Prevenzione Incendi lo stoccaggio istantaneo complessivo delle tipologie classificate come potenzialmente infiammabili è condizionato al rispetto del Certificato Prevenzione Incendi PG. n. 86647 23/05/2024.
- e) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
- f) Nell'impianto sia utilizzato, per i conferimenti dei rottami ferrosi e non ferrosi, un rilevatore di radioattività per individuare materiali potenzialmente radioattivi, in caso di ritrovamento con potenziale radioattività il gestore dovrà attivare le procedure della sorveglianza radiometrica come da protocollo in atti PG n° 667 del 23/05/2024.

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- c) Dovrà essere comunicata ogni variazione di tipo societario e di variazione dei soci ai fini delle opportune verifiche relative ai requisiti soggettivi e antimafia secondo la normativa vigente.
- d) Dovrà essere comunicata la **data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale**.
- e) **Entro il 30 aprile** di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione: per la presente attività di recupero, l'importo attuale è pari a **490,63 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.
- Il pagamento dovrà avvenire mediante sistema PAGOPA preventivamente inviato da ARPAE alla PEC aziendale preventivamente comunicata.**
- f) **L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.**

5. Descrizione dell'impianto ed attività procedimentale matrice rifiuti

L'impianto di gestione dei rifiuti è situato in Via Poggio n.11 Castelguelfo (BO), è inserito all'interno dell'area catastalmente distinta al catasto terreni del Comune di Castelguelfo Foglio 30 particella 74, sub.2, particella 532, particella 239. Il sito impiantistico è costituito da un capannone di circa 3800 mq con una altezza utile di 11 metri, una palazzina uffici di 200 mq, un locale portineria, ed una pesa di 18 mq. Le aree esterne sono costituite da una superficie di 18000 mq recintata. Nell'area perimetrale è presente una fascia verde.

L'area del piazzale è impermeabilizzata con asfalto bituminoso.

L'intera area impiantistica, è rialzata rispetto al piano campagna di 1.2 metri circa

L'ingresso dei mezzi all'impianto avviene dai via Poggio 11.

Reti fognarie

La rete fognaria è costituita da:

- Acque di prima pioggia a seguito del dilavamento delle aree scoperte.
- Acque meteoriche bianche dovuto allo scarico dei pluviali del capannone e di seconda pioggia
- Acque reflue domestiche dovute ai bagni e le docce.

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.

Localizzazione

Riguarda la pianificazione Comunale disciplinata dal RUE e PSC il Comune di Castel Guelfo ha espresso il proprio parere favorevole all'insediamento come da nota Prot. 0004278 del 22/06/2023 in atti PG 10941 del 22/06/2023. Per quanto riguarda le misure di riduzione della vulnerabilità connessa al rischio idraulico il tecnico progettista nell'asseverazione presentata⁵ precisa che non vi sono condizioni di aggravamento dell'insediamento inerenti la compatibilità delle opere e dell'attività con le condizioni di pericolosità definite dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Riguardo quest'ultimo aspetto in sede di verifica di screening come da Determina Dirigenziale Num. 19532 del 23/09/2024 della Regione Emilia Romagna, *è stato verificato che l'impianto ricade all'interno dello Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura. È stata pertanto effettuata una verifica della pericolosità idraulica dalla quale emerge che, in aggiunta ai torrenti Gaiana e Sillaro, circa 500 metri ad Est scorre con medesimo andamento il Canale di Medicina; dal rilievo topografico l'area in esame risulta sopraelevata rispetto alle principali vie di comunicazione circostanti (Via Fornace a Sud, via Poggio a Nord). In particolare, lo stabilimento è posto mediamente a +0,80 m rispetto a via Fornace e a +1,80 m rispetto a via Poggio. Inoltre, l'area oggetto di intervento è ad una quota di circa +46 m slm mentre l'area agricola in destra idraulica del canale di Medicina è a quota +42,5 m; la sostanziale differenza di quota fra l'area in sinistra idraulica del canale di Medicina e l'area in destra idraulica del Canale stesso fa sì che l'area di intervento non sia a rischio allagamento; nonostante la pericolosità dell'area individuata dalla cartografia tematica, il rilievo topografico permette di affermare che lo stabilimento si trova in sicurezza idraulica rispetto alle aree e alla campagna circostante.*

Procedura di Screening

L'impianto oggetto delle presente modifica è stato assoggettato alla procedura di VIA Screening a seguito della volontà dell'azienda di voler incrementare i quantitativi sottoposti a recupero R3 dagli attuali 2900 tonn/anno a 36.000 tonn/anno ed ulteriore incremento delle quantità R13 dagli attuali 33.919 tonn/anno a 52.369 tonn/anno. Con Determina Dirigenziale Num. 19532 del 23/09/2024, della Regione Emilia Romagna ha escluso la modifica dell'AUA riguardo l'incremento del quantitativo di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni R3 dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4.

Antimafia

Riguardo le verifiche antimafia Bandini-Casamenti S.r.l. risulta iscritta nella White list, della Prefettura di Forlì-Cesena, con provvedimento n° Prot. 0017063 del 05/03/2025.

⁵ In atti PG 128958/2023 del 25/07/2023 a firma dell'Ing. David Negrini;

Certificazioni Ambientali

- Qualità UNI EN ISO 9001 n°6851/02/S scadenza 25.04.2026 rilasciato da Rina;
- Ambiente UNI EN ISO 14001 n° EMS-456/S scadenza 25.04.2026 rilasciato da Rina;

Certificato antincendio

Il sito impiantistico in Comune Castel Guelfo (BO) via Poggio, 11 è provvisto di Certificato Antincendio PG. n. 86647 23/05/2024;

Piano di sorveglianza radiometrica

Bandini-Casamenti S.r.l. è in possesso di idoneo piano di Sorveglianza Radiometrica in atti PG n° 667 del 23/05/2024;

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti (agli atti di ARPAE in data 15/06/2023 al PG/2023/104605, in data 19/06/2023 al PG/2023/106924, in data 25/07/2023 al PG/2023/128958;
- Elaborati planimetrici gestione rifiuti e rete fognaria che aggiornano e sostituiscono le precedenti inviate agli atti di ARPAE PG/2023/177175 del 18/10/2023;
Documentazione inerente le opere edilizie acquisite agli atti PG 177175/2023 del 18/10/2023, SCIA prot. 6643/2023 del 27/09/2023 e pratica CILA pg n. 4440/2023.
- Documentazione inerente il piano di emergenza esterno, certificato prevenzioni incendi e certificato ISO 9001 in atti PG 2024/193079 del 25/10/2024.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito della presente modifica agli atti di ARPAE in data 04/11/2024 al PG/2024/198564, ulteriore integrazione PG/2024/226022 del 13/12/2024.

Il layout gestionale è rappresentato dalla planimetria aggiornata ad ottobre 2024 in atti PG/2024/226022 del 13/12/2024 ed allegato al presente provvedimento.

Pratica Sinadoc 37031/2024

Documento redatto in data 05/03/2024

IMPIANTO DI RECUPERO E
STOCCAGGIO
RIFIUTI NON PERICOLOSI

ubicazione:
Bandini - Casamenti
via Poggio, 11
loc. Poggio Piccolo
47122 FORLÌ (FC)
CASTELGUELFO (BO)

Data esecuzione:
OTTOBRE 2024

PLANIMETRIA



Viale Felsina, 7 40139 Bologna

AREE RIFIUTI E LAVORATI

1	RIFIUTI 1.1 (carta e cartone) MQ: 100 MC: 450	16	RIFIUTI 2.1 (vetro) MQ: 14 MC: 35
2	RIFIUTI 6.2 (sfidi plastica) MQ: 100 MC: 450	17	RIFIUTI 2.1 (vetro) MQ: 14 MC: 35
3	RIFIUTI 6.1 (plastica) MQ: 100 MC: 450	18	RIFIUTI 7.1 (rifiuti inerti) MQ: 14 MC: 35
4	RIFIUTI 3.1 (metalli ferrosi) MQ: 100 MC: 450	19	RIFIUTI 7.1 (rifiuti inerti) MQ: 14 MC: 35
5	RIFIUTI 3.2 (metalli non ferrosi) MQ: 100 MC: 450	20	RIFIUTI 5.6 (raee) MQ: 14 MC: 35
6	END OF WASTE MQ: 100 MC: 450	21	RIFIUTI 3 allegato 2 (scarti vegetali) MQ: 14 MC: 35
7	END OF WASTE MQ: 100 MC: 450	22	RIFIUTI 9.1 (legno) MQ: 100 MC: 450
8	END OF WASTE MQ: 100 MC: 450	23	DEPOSITO TEMPORANEO (cer 191212) MQ: 14 MC: 35
9	RIFIUTI 7.29 (lana di roccia) MQ: 14 MC: 35	24	RIFIUTI 5.8 (specchi di cavo di rame ricoperto) MQ: 50 MC: 35
10	RIFIUTI 7.29 (lana di roccia) MQ: 14 MC: 35	25	SEPARATORE CAVI
11	RIFIUTI 8.4 (materiale tessile) MQ: 14 MC: 35		
12	RIFIUTI 10.2 (pneumatico) MQ: 14 MC: 35	26	ZONA DI RECUPERO R3 TIPOLOGIA 1.1 (carta e cartone) MQ: 450
13	RIFIUTI 10.2 (pneumatico) MQ: 14 MC: 35	27	SETTORE DI CONFERIMENTO AREA DI SCARICO RIFIUTI IN INGRESSO MQ: 414
14	RIFIUTI 14.1 (rifiuti solidi urbani o speciali) MQ: 14 MC: 35	28	ZONA DI RECUPERO R13
15	RIFIUTI 2.1 (vetro) MQ: 14 MC: 35	29	ZONA END OF WASTE



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.